



DECRETO LEGGE 17 marzo 2020 – n. 18

COVID-19

PROVVEDIMENTI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE



CONGEDI PARENTALI SPECIALI

Destinatari:

*Lavoratori dipendenti del settore pubblico
Lavoratori dipendenti del settore privato
Lavoratori autonomi*

Previsti **congedi parentali speciali** rivolti ai genitori (anche affidatari) **con figli di età inferiore ai 12 anni (per i figli disabili senza limiti di età), costretti ad assentarsi dal lavoro per la chiusura delle scuole.**

I genitori devono essere entrambi lavoratori.

La **durata massima è di 15 giorni (frazionabili)** da utilizzare anche alternativamente tra genitori.

L'indennità è pari al 50% della retribuzione. I periodi sono coperti da contributi figurativi.

La richiesta va presentata all'INPS, ma è necessario attendere la circolare applicativa.

Questi congedi possono essere usati anche retroattivamente a partire dal 5 marzo 2020.

Eventuali periodi di congedo parentale ordinario, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione per Coronavirus sono convertiti in questo congedo.

Per i figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni è possibile astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa**, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

VOUCHER BABY-SITTING

Destinatari:

*Lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato
Lavoratori dipendenti del settore privato
Lavoratori autonomi*

In alternativa ai congedi parentali speciali, i genitori con figli di età sino ai 12 anni potranno richiedere i **voucher baby-sitting, di importo massimo di 600 euro** ed erogati con lo strumento del libretto famiglia INPS.

Per i **lavoratori dipendenti del settore sanitario**, pubblico e privato accreditato, per gli operatori sociosanitari e per i lavoratori della Sicurezza impiegati nell'emergenza, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting è riconosciuto con **importo massimo complessivo di 1000 euro.**

PERMESSI LEGGE 104/92

Destinatari:

*Lavoratori dipendenti del settore pubblico
Lavoratori dipendenti del settore privato*

Sono riconosciute "ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020" ai lavoratori beneficiari dei permessi retribuiti ex art. 3, L. 104/92.

Oltre ai 3 giorni di marzo e ai 3 giorni di aprile, il decreto riconosce dunque altri 12 giorni da utilizzare in questi due mesi. Per un **totale 18 giorni complessivi fruibili nei mesi di marzo e aprile** (non più di 15 nel singolo mese).

Per le modalità di richiesta sarà necessario attendere la circolare applicativa INPS.

Per il solo personale sanitario, il beneficio dei 12 giorni aggiuntivi viene **concesso solo compatibilmente con l'attività lavorativa** causa emergenza Covid-19.

